



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 12/D



Roma, 28 marzo 2011

Protocollo: 26083 R.U.

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

Rif.:

Agli Uffici delle dogane

Allegati: 3

Loro sedi

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso

Alla Direzione centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici

All'Ufficio centrale antifrode

All'Ufficio centrale audit interno

Sede

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Al Comando generale della Guardia di Finanza

All'Unione petrolifera

All'Assocostieri

Roma

Alle Regioni tutte

Loro Sedi

OGGETTO: Procedimenti autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57, della Legge 239/04, afferenti ai depositi ed agli impianti di lavorazione di oli minerali – Rilascio del parere fiscale obbligatorio e vincolante – Precisazioni.

Com'è noto, è ancora in corso di completamento, da parte del competente Ministero per lo Sviluppo Economico, l'iter per la emanazione, ai sensi dell'art.1 - comma 8 - lettera c) della legge n. 239 del 23 agosto 2004, del regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, in regime di libero mercato, per l'installazione e l'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

Nelle more, come precisato nella circolare 18/D del 6 maggio 2005, continuano ad applicarsi, per i fini fiscali di competenza dell'Agenzia delle dogane, le disposizioni di cui alla circolare 2/D del 5 gennaio 1995, ad ogni buon conto unita alla presente (All.to 1).

Si rappresenta, inoltre, che con l'art.4, comma 1 del Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128, nel caso di impianti di riempimento, travaso e di deposito di g.p.l., l'autorizzazione in oggetto si rende necessaria per capacità maggiori o uguali a 100 m³.

Con riferimento a quanto sopra esposto, atteso il tempo trascorso dall'emanazione della predetta circolare 2/D e viste le modifiche normative nel frattempo intervenute, al fine di garantire l'uniforme applicazione, per quanto di competenza dell'Agenzia, delle predette disposizioni sul territorio nazionale, si forniscono ragguagli relativamente ai seguenti aspetti:

1. competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex Legge 239/04;
2. calcolo della capacità del deposito, finalizzata all'espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi ai sensi della Legge 239/04;
3. adempimenti dell'Ufficio delle dogane in caso di denunce, ai fini fiscali, di modifiche impiantistiche liberalizzate;
4. precisazioni sulle procedure autorizzative ai sensi della Legge 239/04 per taluni particolari stabilimenti di produzione.

1. COMPETENZA AL RILASCIO DEL PARERE FISCALE NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI EX LEGGE 239/04

Nel corso dell'istruttoria della Regione (o della Provincia, qualora delegata dalla Regione) ai fini autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57 della Legge 239/04, il rilascio del parere fiscale obbligatorio e vincolante spetta alla Direzione

centrale accertamenti e controlli qualora sia relativo alle seguenti tipologie di impianto:

- depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità maggiore di 3.000 m³;
- depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità maggiore o uguale a 100 m³;
- stabilimenti di lavorazione, **indipendentemente dalla capacità produttiva annua e dalla capacità dell'annesso deposito di stoccaggio.**

In tali evenienze, a seguito dell'istanza prodotta dalla competente Regione o Provincia, codeste Direzioni forniranno alla scrivente, anche a seguito di un'attenta istruttoria tecnica, il proprio motivato parere tecnico – fiscale, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche di cui alla sopra richiamata circolare 2/D del 5 gennaio 1995.

Nei suddetti casi, spetta alla scrivente la designazione del membro dell'Amministrazione finanziaria che la rappresenterà, nei casi previsti, in seno alla Commissione di collaudo delle opere. A tale riguardo, nell'esprimere il predetto parere di competenza, codeste Direzioni potranno indicare il nominativo di un proprio dipendente ingegnere che, qualora ritenuto opportuno, potrà essere designato da questa Direzione centrale quale rappresentante dell'Agenzia in seno alla predetta Commissione.

Nel caso di depositi di oli minerali di capacità minore o uguale a 3.000 m³ o di depositi di g.p.l di capacità inferiore a 100 m³ (vale a dire i depositi rientranti anteriormente alla legge 239/04 nella competenza delle Prefetture), il parere fiscale nella fase autorizzativa ai sensi della Legge 239/04, sarà espresso direttamente dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente alla Regione o alla Provincia procedente, debitamente informando la sovraordinata Direzione regionale, interregionale o provinciale. In tale evenienza, la predetta Direzione provvederà a designare per la partecipazione al collaudo delle opere, qualora previsto, un ingegnere in organico nella propria struttura o in quella dei dipendenti Uffici.

2. CALCOLO DELLA CAPACITÀ DEL DEPOSITO FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE FISCALE AI FINI AUTORIZZATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 239/04

Al fine di valutare la capacità del deposito rilevante per la procedura di cui al punto 1, si fa preliminarmente presente che, ai sensi dell'art.1, comma 8, lettera c) della legge 239/04, si intendono per oli minerali, gli "*oli greggi, residui delle loro*

distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel”.

A tal riguardo, si rammenta che sono estranei alla sfera di applicazione della legge 239/04 i benzoli, i toluoli, gli xiloli e l'esano. Tali prodotti, infatti, per le loro caratteristiche intrinseche, per il loro grado di purezza nonché per il loro utilizzo per l'industria chimica sono, di fatto, da considerare assimilati ai prodotti chimici (si veda, nel dettaglio, la nota dell'allora Area centrale verifiche e controlli tributi doganali accise – laboratori chimici, prot.1062 del 24 agosto 2005, ad ogni buon conto unita alla presente, All.to 2).

Premesso quanto sopra, si intende per capacità di stoccaggio di un deposito di oli minerali (compreso il g.p.l.) la somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati (indipendentemente dal tipo di olio minerale a cui sono destinati) più la quantità massima dei prodotti petroliferi che possono essere immagazzinati in fusti o altri contenitori presso il deposito medesimo.

Fermo restando quanto espresso al seguente punto 3 relativamente agli ampliamenti di capacità di stoccaggio, nel caso di depositi in cui siano contestualmente detenuti sia g.p.l. che altri prodotti petroliferi rientranti nel novero della legge 239/04, l'espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi in oggetto spetta a questa Direzione centrale qualora sia superato almeno uno dei limiti indicati nel punto 1, vale a dire: capacità maggiore di 3.000 m³ per gli oli minerali (compreso il g.p.l.) ovvero maggiore o uguale a 100 m³ per il g.p.l. (singolarmente considerato).

3. ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DELLE DOGANE IN CASO DI COMUNICAZIONI, AI FINI FISCALI, DI MODIFICHE IMPIANTISTICHE LIBERALIZZATE

Ai sensi dell'art.1, comma 58 della legge 239/04, le modifiche effettuate presso gli stabilimenti di lavorazione e presso i depositi di oli minerali non soggette al regime autorizzativo di cui al comma 56 sono effettuate liberamente dall'operatore, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.

Pertanto, nei casi previsti dal D.l.vo 504/95 e dalla relativa prassi attuativa, le suddette modifiche liberalizzate sono, comunque, preventivamente comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, per i successivi adempimenti di competenza.

Nel caso di impianti per i quali il parere fiscale ai sensi della Legge 239/04 sia stato espresso dalla scrivente, si rammenta che copia delle predette comunicazioni di modifica deve essere trasmessa anche all'Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi di questa Direzione centrale. Le comunicazioni devono essere trasmesse unitamente, qualora presenti, ai relativi allegati tecnici nonché all'ulteriore documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Ufficio delle dogane per la tutela degli interessi erariali.

In particolare, le modifiche liberalizzate che devono essere comunicate alla scrivente contestualmente al ricevimento della relativa denuncia ai fini fiscali, sono quelle già ricomprese negli allegati A e B al decreto 11 gennaio 1995 dell'allora Ministero dell'industria.

Si invitano gli Uffici delle dogane a porre la massima diligenza nell'osservare il predetto adempimento, onde garantire il corretto aggiornamento degli atti della scrivente e consentire la tempestiva espressione, nei casi previsti dall'art.1, comma 56, della Legge 239/04, del parere fiscale vincolante da parte di questa Direzione centrale.

Inoltre, in caso di comunicazione di aumento di capacità di stoccaggio, per tutti gli impianti di rispettiva competenza (ivi inclusi quelli per i quali il parere ai sensi della Legge 239/04 è espresso dalla scrivente), l'Ufficio delle dogane avrà cura di controllare, preliminarmente all'effettuazione degli altri riscontri di competenza, che il predetto ampliamento non comporti il superamento del limite del 30 per cento della capacità complessiva autorizzata.

In caso contrario, informerà prontamente il titolare del deposito della necessità di ottenere dalla competente Regione o Provincia l'autorizzazione di cui all'art.1, comma 56, lettera d) della Legge 239/04. Solo successivamente al rilascio di tale provvedimento, l'Ufficio potrà procedere alle verifiche fiscali di competenza.

Qualora, poi, presso un impianto per il quale il parere fiscale ai sensi della Legge 239/04 sia stato espresso dall'Ufficio delle dogane competente, a seguito della predetta denuncia di ampliamento fosse riscontrato il superamento della capacità di 3.000 m³ per gli oli minerali ed il raggiungimento o superamento di 100 m³ per il g.p.l., l'Ufficio medesimo provvederà ad informare dell'avvenuto superamento la scrivente, per il tramite della sovraordinata Direzione regionale, interregionale o provinciale. Nella comunicazione sarà, altresì, unita copia degli atti tecnici rilevanti del deposito in possesso dell'Ufficio. Resta, ovviamente, ferma l'effettuazione delle verifiche tecnico-fiscali del caso. Tale comunicazione è dovuta

anche nel caso in cui l'ampliamento in questione sia inferiore al 30 per cento della capacità autorizzata e, pertanto, non comporti, singolarmente considerato, il rilascio di una nuova autorizzazione.

Per tali depositi, alla prima occasione in cui ricorra la necessità di adempiere agli obblighi autorizzativi di cui alla legge 239/04, il parere di competenza dell'Agenzia sarà espresso dalla scrivente con la procedura di cui al sopra richiamato punto 1.

4. PRECISAZIONI SULLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE EX LEGGE 239/04 PER TALUNI PARTICOLARI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

A seguito di appositi approfondimenti condotti presso la competente Direzione generale sicurezza dell'approvvigionamento ed infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato ora chiarito che gli stabilimenti di trattamento e di depurazione di miscele contenenti idrocarburi e residui oleosi di recupero sono da ritenersi assoggettabili al regime autorizzativo di cui all'art.1, comma 56 della Legge 239/04, anche in considerazione della rilevanza che gli stessi rivestono sul piano economico ed industriale, tale da giustificare l'interesse alla regolamentazione nel settore energetico.

Alla luce di tale orientamento, risulta superato quanto disposto in materia con la circolare dell'allora Direzione Generale delle dogane ed II.II. n.127 del 19 aprile 1989 (All.to 3).

Conseguentemente, in caso di attivazione di nuovi impianti appartenenti a tale fattispecie, gli Uffici verificheranno, come di consueto, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Legge 239/04 (anche in esercizio provvisorio, in attesa del relativo collaudo) prima di procedere al perfezionamento degli adempimenti fiscali di specifica competenza.

Nel caso, invece, di impianti già operativi, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente procederà alla verifica della presenza agli atti fiscali della relativa autorizzazione ai sensi della Legge 239/04. In caso negativo, inviterà il titolare dell'impianto a richiedere la necessaria regolarizzazione amministrativa presso la competente Regione (o Provincia, qualora delegata). Ovviamente, in tale evenienza, nelle more del completamento del predetto procedimento di regolarizzazione, resta impregiudicata la normale operatività dell'impianto dal punto di vista fiscale, secondo l'assetto definito dall'Amministrazione finanziaria.

Viceversa, sempre a seguito dei predetti approfondimenti, è stato precisato che non rientrano nel regime autorizzativo di cui alla Legge 239/04 gli opifici di conversione di rifiuti in prodotti assimilabili ad oli minerali e gli impianti in cui sono ottenute emulsioni (assimilabili al GECAM) tramite macchinari di ridotta potenzialità, atti a mescolare in apposite proporzioni gasolio, acqua ed additivi stabilizzanti.

Pertanto, in tali circostanze, gli Uffici delle dogane cureranno direttamente l'istruttoria volta a definire gli adempimenti fiscali di competenza, non essendo necessaria alcuna preventiva autorizzazione per finalità energetiche.

Codeste Direzioni sono pregate di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte dei dipendenti Uffici delle disposizioni impartite con la presente circolare, non mancando di segnalare eventuali problematiche operative che dovessero riscontrarsi nella pratica attuazione delle stesse.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93



Roma, 6 febbraio 1993

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMIALLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI
DELLE DOGANE E DELLE II.II
TUTTE
AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA
TUTTIDivisione II Sex
Prot. N.º 9300269 AllegatiRisposta al Foglio del
Div. Sex N.ºOGGETTO : Rilascio di pareri per i provvedimenti
relativi al regime della concessione di impianti petroliferi.ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
TUTTE

Di seguito alla circolare n.154 - prot.8902434/XI del 24 maggio 1989, si invitano gli Uffici Tecnici di Finanza e le Circostrizioni Doganali a comunicare, in occasione del rilascio di pareri per i provvedimenti relativi al regime delle concessioni, oltre al parere tecnico di competenza, anche gli eventuali precedenti di natura fiscale a carico delle Società richiedenti e dei loro legali rappresentanti che risultino agli atti di codesti uffici.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate anche alla competente Direzione Compartimentale, unitamente a copia della richiesta di parere da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Regione Siciliana.

IL DIRETTORE CENTRALE

MG/vg



Roma, 24 Maggio 1989

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

- AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-D.G.Fonti Energia e Ind.Base-Div. I-II-III ROMA
- ALLA REGIONE SICILIANA Assessorato Industria PALERMO

Divisione XI *Sex*
 Prot. N.º 8902434 *Allegati*

Risposta al Foglio del
 Div. *Sex* N.º

OGGETTO: Snellimento procedure in materia di rilascio di pareri per i provvedimenti relativi al regime della concessione.

- e, per conoscenza e norma:
- AI COMPARTIMENTI DOGANALI TUTTI
 - AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE TUTTI
 - ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI TUTTE

Allo scopo di apportare un'ulteriore semplificazione alle procedure in atto in materia di rilascio di pareri per provvedimenti relativi al regime della concessione e allo scopo di ridurre i tempi tecnici di trattazione, si pregano il Ministero dell'Industria e l'Assessorato Industria della Regione Siciliana di inviare, per le richieste di parere relative all'installazione ed alle modifiche di impianti petroliferi copia della lettera di richiesta di detto parere, con i relativi allegati, oltre che alla scrivente anche all'UTIF competente per territorio.

Gli UTIF sono invitati a comunicare il loro parere tecnico senza attendere la richiesta del Ministero e, nel caso si tratti di impianti da gestire o gestiti dalle Dogane, invieranno copia della relativa comunicazione alla competente Circostrizione doganale che, a sua volta, comunicherà il suo parere al Ministero.

Con l'occasione si raccomanda agli UTIF ed alle Dogane di provvedere ai cennati adempimenti con la massima sollecitudine.

IL DIRETTORE GENERALE

GM/eb



CIRCOLARE N. 2 / D

Ministero delle Finanze

- 5 GEN. 1995

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Roma,

DIV. II
PROT. N. 9407476

ALLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI
DELLE DOGANE E DELLE II.II.
TUTTE

AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA
TUTTI

ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
TUTTE

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigiana
to - D.G.F.E.I.B. - Div. IX
ROMA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Industria
PALERMO

OGGETTO: Applicazione D.P.R. 18 aprile 1994, n.420 -
Semplificazione delle procedure di concessione e autorizzazione
per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di
oli minerali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.6.1994 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994 n. 420 - entrato in vigore il 27 dicembre 1994 - con il
quale sono state disciplinate le nuove procedure di concessione
e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione
o di deposito di oli minerali.

In particolare, il regolamento in parola individua
all'art. 2 le opere soggette a concessione e all'art. 5, 1^a
comma, le opere soggette ad autorizzazione.

I predetti provvedimenti di concessione o di
autorizzazione sono rilasciati dal Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato previo parere, relativamente
agli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o
l'ampliamento degli impianti di che trattasi, di questo
Ministero.



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

L'art. 5, 2^o comma, prevede, inoltre, che con decreto del Minindustria vengano individuate le opere minori soggette alla sola autorizzazione del cennato Ministero senza che sia richiesto il preventivo parere di questa o di altre amministrazioni nonché gli eventuali casi di inizio di attività a seguito di denuncia ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In merito si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena verrà emanato il decreto in parola.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della nuova organizzazione di questo Dipartimento derivante dall'applicazione del Decreto Legislativo 26 aprile 1990, n. 105, le richieste di parere da parte del Ministero dell'Industria, per le opere in argomento, saranno inviate, con i relativi allegati, oltre che alla scrivente e all'Ufficio tecnico di finanza, anche alla Direzione Compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette competente per territorio.

Le Direzioni Compartimentali, acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente e, se del caso, della Circostrizione Doganale, provvederanno a trasmettere alla scrivente il proprio parere, comunicando, altresì, gli eventuali precedenti di natura fiscale a carico delle Società richiedenti e dei loro legali rappresentanti che risultino agli atti di codesti uffici.

Tenuto conto che il procedimento per il rilascio del parere da parte di questa Amministrazione è soggetto ai termini di cui al 9^o comma dell'art. 4 e al 2^o comma dell'art. 6 del citato D.P.R. 420/1994, le Direzioni Compartimentali dovranno curare l'esecuzione dei predetti adempimenti rispettivamente:

- entro 90 giorni nei casi di rilascio di concessione;
- entro 50 giorni nei casi di rilascio di autorizzazione.

Detti termini decorreranno dal ricevimento della richiesta di parere da parte del Ministero dell'Industria.

Appare necessario evidenziare che il mancato rilascio da parte di questo Ministero del parere di competenza nei termini prescritti determinerà la formazione del "silenzio assenso" con la conseguenza che il parere si intenderà acquisito dal Ministero dell'Industria in senso favorevole.

Si fa, inoltre, presente, che non occorrerà accertare gli eventuali precedenti di natura fiscale per le ditte alle quali è stato concesso, sia da questa Direzione Centrale sia da codeste Direzioni Compartimentali - giusta circolare n. 168 prot. n. 9302578/III del 5.6.1993 -, il beneficio dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, in quanto affidabili e di notoria solvibilità.

E' appena il caso di segnalare che la disciplina introdotta dal D.P.R. 18.4.1994, n. 420 non riguarda il territorio della Regione Siciliana.



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Peraltro, al fine di rendere più sollecite le procedure riguardanti gli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali siti nella predetta Regione, la Regione Siciliana è pregata di inviare la richiesta di parere relativa all'installazione ed alle modifiche dei cennati impianti, unitamente agli allegati, anche alla Direzione Compartimentale delle Dogane e delle II.II. per la Regione Sicilia.

Quest'ultima, dal canto suo, osserverà le disposizioni impartite nella presente circolare nel rispetto del termine di 90 giorni.

Le disposizioni della presente circolare integrano le istruzioni impartite con le circolari n. 154 del 24.5.1989 e n. 40 del 6.2.1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Ad
la Linea



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

AR

Roma, 24 AGO. 2005

Protocollo: 1062.05

Rif.:

Allegati:

AGENZIA DELLE DOGANE	
Direzione Regionale Assocostieri	
23 AGO. 2005	
AREA N. C. T. UFFICIO	12327
PROT. N.	

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
delle Dogane
LORO SEDI

e. p.c.: All'Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 ROMA

OGGETTO: Regime autorizzativo impianti petroliferi. Ambito di applicazione.
Quesito dell'Assocostieri.

Con apposito quesito l'Assocostieri ha richiesto dei chiarimenti in ordine alla portata dell'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23.8.2004, n.239, al fine di pervenire ad una uniforme interpretazione della stessa.

La medesima Associazione, in particolare, ha argomentato sull'estraneità alla sfera di efficacia della suindicata disposizione degli impianti di deposito di determinati prodotti quali i benzoli, i toluoli, gli xiloli, e l'esano.

La problematica, più specificamente, attiene strettamente alla riconducibilità o meno dei suindicati prodotti agli oli minerali quali appositamente individuati dall'art.1, comma 8, lett.c), della stessa legge n.239/04, ovvero gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

Al riguardo, si osserva che tale definizione ricalca, sostanzialmente, quella previgente di cui all'art.1 del regolamento approvato con regio decreto n.1303 del 20.7.34 ed al D.P.R. n.420/94 e, in più, la nuova disposizione, non reiterando il richiamo alla classificazione doganale delle merci, sembra conferirle una propria specificità.

Nella vigenza della precedente disciplina, è stato precisato che il regime amministrativo di che trattasi non trova applicazione per il deposito di prodotti aromatici e solventi, tra i quali lo xilolo ed il toluolo. Analoga

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE - LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia di controllo sul deposito
CAF 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 - Telefono +39 0650243175 - Fax +39 06.50257251 - e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziaadogane.it

inapplicabilità del suddetto regime è stata affermata per gli impianti destinati all'immagazzinamento di prodotti classificati chimici.

Va osservato, infatti, che i benzoli, i toluoli, gli xiloli, l'esano, tenuto conto della natura degli stessi e del loro grado di purezza nonché il loro utilizzo per l'industria chimica, sono di fatto da considerare assimilabili ai prodotti chimici.

Non minor rilievo riveste, ancora, la rilevazione delle eterogenee finalità cui rispondono le definizioni di oli minerali, conseguentemente non coincidenti, contenute nella legge n.239/04 e nel D.Leg.vo n.504/95.

Ciò stante, sentito anche il Ministero delle attività produttive, si conferma che per i suindicati prodotti non trova applicazione il regime autorizzatorio di cui alla più volte citata legge n.239/04.

Si invita codeste Direzioni Regionali a voler comunicare quanto sopra ai propri Uffici periferici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis

Walter De Santis

SARA' CONFERMATA A STAMPA

Roma, 19 aprile 19 89

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

- AI COMPARTIMENTI DOGANALI
- ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
- AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Divisione XI
Prot. N. 8807315Risposta al Foglio del
Dir. Fin. N. 2OGGETTO: Prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti urbani
e/o industriali.

s, per conoscenza:

- AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-
D.G. Fonti Energia e Ind. Base-
Div. 2. ROMA
- ALLE INTENDENZE DI FINANZA
- AL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
ROMA
- AI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE
- AL SECIT - Servizio Centrale degli
Ispettori Tributarî
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA - Ufficio Operazioni
ROMA
- ALL'UFFICIO TECNICO CENTRALE DELLE
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
SEDE
- ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
Piazza E. Mattei, 1
ROMA
- ALL'UNIONE PETROLIFERA
Via della Civiltà del Lavoro, 38
ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIO
PETROLI
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE
SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI
Piazza Venezia, 11
ROMA

2)

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI
COSTIERI OLI MINERALI
Via U.Saba, 45

ROMA

E' stato posto il problema se siano soggetti al regime della concessione gli impianti di produzione delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili contenenti le predette miscele, di cui all'art.2 della legge 2 agosto 1982, n.513, ottenuti dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani.

Al riguardo, questo Ministero, d'intesa con il Dicastero della Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tenuto conto della materia prima trattata, del tipo di trattamento e della qualità dei prodotti ottenuti (dai campioni analizzati dal Laboratorio Chimico Centrale, in un periodo di circa un anno e mezzo, non sono mai state rilevate nei cennati prodotti percentuali di idrocarburi pari al 70% o più, in peso), fa presente che detti impianti non sono soggetti al regime della concessione, prevista per gli impianti di trattamento degli oli minerali.

Poichè, peraltro, non è escluso che i cennati prodotti possano raggiungere la suindicata percentuale di idrocarburi e che, quindi, i serbatoi di stoccaggio dell'impianto in cui viene effettuato il trattamento possano custodire prodotti petroliferi, si fa presente che gli anzidetti serbatoi sono da assoggettare al regime della concessione prevista, per i depositi di oli minerali, dall'art.11 del Regio Decreto-legge 2 novembre 1933, n.1741.

Si prega di attenersi alla presente direttiva.

IL DIRETTORE GENERALE

L. L. L.

M
DSV/eb